



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

Franco**b**ompreszi

I Centri Ricreativi Estivi ed il divieto di discriminazione per motivi connessi alla disabilità

Finita la scuola, durante il periodo estivo, in molti Comuni vengono realizzati dei Centri Ricreativi. Si tratta di servizi di carattere ludico ricreativo con cui si intende offrire, ai bambini, un'opportunità estiva di svago e socializzazione.

Nella nostra quotidiana attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità, in questo periodo, abbiamo ricevuto dai genitori diverse segnalazioni riguardanti richieste di compartecipazione economica più alte oppure difficoltà ed ostacoli di vario tipo nell'accesso a questa tipologia di servizio.

La situazione più diffusa riguarda la prassi di chiedere una retta uguale per tutti, ma di far pagare un contributo per poter usufruire dell'assistente di supporto specializzato, laddove tale figura sia necessaria al bambino con disabilità per poter garantire una sua adeguata frequenza e partecipazione al Centro. In questi casi i genitori del bambino con disabilità, per poter far accedere il figlio al Servizio e farlo partecipare alla pari degli altri, pur pagando formalmente una retta uguale agli altri, sono poi costretti a pagarsi di tasca propria l'assistente, con un esborso sostanzialmente maggiore rispetto alle altre famiglie.

Ci sono poi dei rari casi in cui il Centro prevede perfino una retta d'iscrizione più alta per i bambini con disabilità, giustificando tale decisione con i costi che gli stessi Enti devono sostenere per garantire la predisposizione dei servizi di supporto necessari. In questi casi è invece chiaro e diretto il trattamento differenziato connesso alla condizione di disabilità.

Ci sono infine stati segnalati dei casi in cui il Centro ha escluso a priori la possibilità di iscrizione di alcuni bambini con disabilità a causa della inidoneità degli spazi e dell'organizzazione nel rispondere alle esigenze connesse alla condizione di disabilità, aggiungendo anche vaghi e generici motivi di sicurezza. In questi casi viene messa in atto una vera e propria esclusione, direttamente o indirettamente collegata alla condizione di disabilità.

Nei casi suesposti, si ritiene vi siano tutti gli elementi di fatto e di diritto per configurare una condotta discriminatoria vietata dalla Legge 67.2006 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La configurabilità di una condotta discriminatoria peraltro prescinde dal fatto che il trattamento direttamente o indirettamente discriminatorio derivi da una scelta fatta direttamente dall'Ente Gestore del

Centro (pubblico o privato che sia) oppure sia il frutto di una scelta di politica sociale del Comune. Il risultato finale è identico: il bambino con disabilità per poter usufruire di un servizio aperto a tutti e per poter partecipare al Centro Estivo, viene trattato meno favorevolmente.

Qualcuno potrebbe sostenere che la retta più alta, oppure la contribuzione aggiuntiva richiesta per poter usufruire dei supporti necessari siano direttamente legati al maggior costo che la presenza di un bambino con disabilità comporta, e pertanto non si possa configurare alcuna discriminazione giuridicamente vietata.

In realtà tale obiezione è la conseguenza di un approccio culturale/giuridico alla disabilità oramai superato. In passato infatti la condizione di disabilità veniva fatta coincidere con la condizione soggettiva di menomazione. Oggi non è più così. La stessa Convenzione Onu (ratificata dallo Stato Italiano) ci impone di considerare la disabilità in modo diverso, ricordandoci come la stessa sia il risultato anche di un contesto economico, sociale, culturale spesso non in grado di includere e di tenere conto dei bisogni derivanti da una diversa condizione personale.

Ecco quindi il motivo per cui, gli eventuali supporti educativi necessari, così come ogni attenzione specifica per far sì che tutti i bambini e ragazzi possano partecipare, devono far parte della fase di progettazione strutturale delle iniziative e non essere considerati solo a posteriori.

Tocca quindi ai Comuni e ai Centri Estivi far in modo che tutti i bambini (a prescindere dall'eventuale condizione di disabilità) possano accedere alle stesse condizioni, in modo che nessuno possa o debba essere escluso, pena il configurarsi di una situazione discriminatoria, vietata e sanzionata dal nostro ordinamento giuridico

Avv. Gaetano De Luca – Servizio Legale